

54100 Massa - Largo Matteotti, 32 - tel. 0585 43002
54033 Carrara - Piazza Matteotti, 38 - tel. 0585 72977

Avv. Luciano Petrillo - Notaio



INCELLI - LUGA

Repertorio n. 7534

Raccolta n. 5595

===== ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE =====
===== "PERSONE WILLIAMS ITALIA ONLUS" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno quattro maggio duemiladiciannove, nel Comune di Massa, Viale Lungomare di Ponente n. 22, nei locali del Villaggio Torre Marina. =====

Innanzitutto a me Luciano Petrillo, Notaio con sede in Massa, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa, alle ore diciassette e minuti zero =====

===== si è riunita =====

l'assemblea degli associati della associazione denominata "PERSONE WILLIAMS ITALIA ONLUS", con sede in Scandicci (FI), via Franceschi n. 1/D, codice fiscale 94262770483, costituita con atto sottoscritto in data 24 settembre 2016, registrato a Firenze il 29 settembre 2016 al n. 2434; =====

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: ==

- 1. Modifiche di Statuto conseguenti alla legge del Terzo Settore (Dl 3 luglio 2017, n. 117) e altre modifiche; approvazione; =====

- 2. Varie ed eventuali; =====

===== è presente =====

- SCOPINARO ANNALISA MADDALENA, cittadina italiana nata a Milano (MI) il 15 novembre 1964, residente in Scandicci (FI), via Franceschi 1/C (codice fiscale SCP NLS 64855 F205U), in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione. =====

Detta costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara esatti i dati innanzi riportati e mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta associazione, riunitasi per oggi in quest'ora e luogo. Aderisco alla richiesta e do' atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti ai sensi dell'art. 7 (sette) del vigente statuto, la qui costituita SCOPINARO ANNALISA MADDALENA, la quale =====

===== constatato =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno; =====

- la presenza di numero trentatré associati dei cinquantotto associati aventi diritto al voto alla data odierna, e precisamente gli associati indicati nell'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà della comparente; =====

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: ella stessa (Presidente), ed i Consiglieri Baseggio Daniela, Riso Paola, Salei Roberto, Cicchelli Luca, Puglia Domenico e Palma Iolanda

- che la prima convocazione dell'assemblea indetta in questo stesso luogo per il giorno 3 maggio 2019 per le ore ventuno e

Notaio Luciano Petrillo
Largo Matteotti, 32
54100 Massa
Tel. 0585 43002
Fax 0585 315621



Registrato a Massa-Carrara

il giorno 8.05.2019

serie AT al n. 2653

minuti zero è andata deserta; =====

- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 (sette) dello Statuto l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati soci presenti, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti; =====

===== dichiara, =====
conseguentemente, l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno, e apre la discussione sull'ordine del giorno. =====

Trattando unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

In particolare il Presidente espone che: =====

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, tuttavia fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; =====

- l'ente non ha scopo di lucro; =====

- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) dovuto a donazioni varie di associati e di terzi e che pertanto potrà essere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica; =====

- per l'organo di controllo si devono applicare le norme sull'organo di controllo per le Società per Azioni; =====

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; =====

- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento devono essere adeguate alla sopravvenuta disciplina del Terzo Settore; =====

- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata. =====

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità ==

===== d e l i b e r a =====

1) di accogliere le proposte tutte del Presidente circa l'adeguamento dello statuto alle norme di cui ai D.Lgs

Allegato H all'atto rep. n. 1224

Notario Luciano Petrillo

Annalisa Maddalena Scopinaro

1	BASEGGIO	DANIELA	FONDATORE	04/01/1964	MESSINA (ME)	<i>Danilo Baseggio</i>
2	CICCHELLI	LUCA	FONDATORE	21/04/1969	TORINO (TO)	<i>Luca Cicchelli</i>
3	PALMAS	ALESSANDRA	FONDATORE	12/01/1971	GENOVA (GE)	<i>Alessandra Palmas</i>
4	PUGLIA	DOMENICO	FONDATORE	04/12/1976	SALERNO (SA)	<i>Domènico Puglia</i>
5	RISSO	PAOLA	FONDATORE	20/10/1977	GENOVA (GE)	<i>Paola Riso</i>
6	RUSSO	MAURO	FONDATORE	20/10/1967	CASORIA (NA)	
7	SABA	CHIARA	FONDATORE	04/02/1983	CAGLIARI (CA)	
8	SALEI	ROBERTO	FONDATORE	20/11/1964	ASCOLI PICENO (AP)	<i>Roberto Salei</i>
9	SCOPINARO	ANNALISA MADDALENA	FONDATORE	15/11/1964	MILANO (MI)	<i>Annalena Scopinaro</i>
10	TIROTTA	VINCENZO	FONDATORE	27/04/1961	GENOVA (GE)	<i>Abellio</i>
11	ANDREOTTI	GABRIELE	Ordinario	04/10/1975	LIVORNO (LI)	
12	DEMI	ILARIA	Ordinario	30/04/1975	LIVORNO (LI)	
13	BAU'	ANTONIO	Ordinario	12/01/1959	VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)	
14	PIOVESAN	ANNALISA	Ordinario	10/01/1961	PAESE (TV)	
15	RUPP	CINZIA	Ordinario	24/11/1950	GENOVA (GE)	<i>DELEGA A BASLEGIO DANIELA</i>
16	CARUANA	MARCO	Ordinario	13/11/1968	GENOVA (GE)	<i>Caruana</i>
17	CHAVEZ	PAMELA ALICIA	Ordinario	31/12/1975	INDIPENDENCIA (CILE)	<i>PLAVEZ D</i>
18	CAVALLERI	VINCENZO	Ordinario	08/06/1959	VERONA (VR)	<i>Vincenzo Cavalleri</i>
19	QUAGLIA	MARGHERITA	Ordinario	12/05/1971	CARMAGNOLA (TO)	
20	CRASTICH	PIETRO	Ordinario	26/05/1975	PALERMO (PA)	
21	CERAMI	ROSANGELA	Ordinario	31/12/1976	CEFALU' (PA)	<i>Rosangela Cerami</i>
22	FASSIO	MASSIMO	Ordinario	08/01/1976	GENOVA (GE)	<i>Massimo Fassio</i>
23	GARAVELLI	FRANCO	Ordinario	26/06/1962	GENOVA (GE)	
24	FRATELLINI	ROBERTA	Ordinario	01/11/1965	GENOVA (GE)	
25	GIAMPAPA	VINCENZO G.	Ordinario	19/03/1974	LIPPSTADT - GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE (EE)	<i>Giampapa Vincenzo Giampapa</i>
26	GODI	CARLO ALBERTO	Ordinario	28/07/1961	FIRENZE (FI)	<i>Carlo Godi</i>
27	TIRINNANZI	SILVIA	Ordinario	27/12/1963	FIRENZE (FI)	<i>Silvia Tirinnanzi</i>
28	LENZINI	FABIO	Ordinario	15/07/1966	MODENA (MO)	<i>Fabio Lenzini</i>
29	MONTANARI	VALENTINO	Ordinario	10/01/1976	BOLOGNA (BO)	<i>Danilo Montanari</i>

30	PARDINI	STEFANO	Ordinario	28/02/1973	VIAREGGIO (LU)	
31	PARDINI	VALENTINA	Ordinario	20/08/1973	VIAREGGIO (LU)	
32	PREVITERA	SERGIO	Ordinario	29/08/1959	NAPOLI (NA)	
33	RIZZI	DAVIDE	Ordinario	06/07/1959	UDINE (UD)	
34	LEPORE	JARA	Ordinario	04/01/1969	RUTI - SVIZZERA (EE)	DECEA A SAULI ROBERTO
35	SANVITO	LUCIANO	Ordinario	03/12/1964	CARATE BRIANZA (MB)	Guido
36	BARZAGHI	ENRICA	Ordinario	21/07/1964	GIUSSANO (MI)	Bonafel Franco
37	SIMONE	ANGELO	Ordinario	05/12/1972	FAVARA (AG)	
38	MENDOLA	ALESSANDRA	Ordinario	10/06/1974	FERRARA (FE)	
39	GREATTI	SILVIA	Ordinario	04/09/1970	POREDONE (PN)	
40	TRIPPI	ANTONINO	Ordinario	13/04/1956	TERMINI IMERESE (PA)	DECEA
41	GABELLI	LILIANA	Ordinario	25/07/1969	GENOVA (GE)	DECEA
42	TRONKAR	ALDO	Ordinario	11/01/1953	TARVISIO (UD)	DECEA
43	VECCHIATINI	ELENA	Ordinario	02/11/1976	GENOVA (GE)	DECEA
44	CASON	MATTEO	Ordinario	10/05/1995	CHIAVENNA (SO)	MATTEO CASON
45	STOFFEL	CHIARA	Ordinario	08/08/1955	CHIAVENNA (SO)	STOFFEL
46	CASON	GIANFRANCO	Ordinario	13/12/1957	VERONA (VR)	CASON
47	CASON	CAMILLA	Ordinario	28/07/1991	LECCO (LC)	CASON
48	BATTISTI	MICHELA	Ordinario	14/09/1976	LATINA (LT)	BATTISTI
49	CARZANIGA	PAOLO	Ordinario	19/04/1980	VIMERCATE (MI)	Carzani Paolo
50	PAGANINI	ELISA	Ordinario	26/04/1980	CODIGORO (FE)	Paganini
51	FACCHIN	PINUCCIA	Ordinario	28/10/1961	VERONA (VR)	
52	FRANCO	ROBERTO	Ordinario	25/09/1956	FIRENZE (FI)	
53	VALERI	ANGELA	Ordinario	05/07/1958	FIRENZE (FI)	
54	DUSHKA	VITA	Ordinario	15/03/1968	UCRAINA	
55	SERAFINO	RITA	Ordinario	20/02/1991	POREDONE (PN)	
56	QUERCI	MANUELE	Ordinario	04/08/1978	FIRENZE (FI)	
57	MARINETTI	MATTEO	Ordinario	06/10/1982	ASTI (AT)	
58	MARCASSA	DONATELLA	Ordinario	30/09/1950	PADOVA (PD)	Marcassa

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Associazione Persone Sindrome di Williams Italia (A.P.W.Italia o APWI o anche Associazione Persone Williams Italia).

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "Associazione Persone Sindrome di Williams Italia APS - ETS".

L'Associazione ha sede in Scandicci (FI).

Il trasferimento della sede è deliberata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche statutarie se all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione potrà inoltre istituire o sopprimere sedi secondarie e/o operative o sezioni anche in altre città e/o regioni d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza, disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - PATRIMONIO SOCIALE

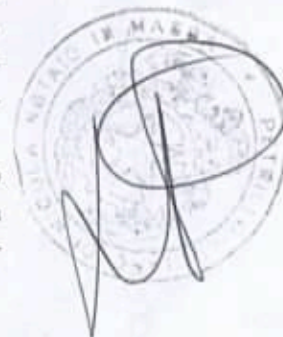
Il patrimonio dell'Associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) interamente in denaro.

Il patrimonio dell'associazione - costituito da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, beni mobili e immobili di proprietà, proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, e dai versamenti che le singole Sezioni locali, ove costituite, sono tenute a fare all'Associazione - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera a), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali a puro titolo esemplificativo supporto educativo con personale specializzato; assistenza psicologica individuale o di grup-



30	PARDINI	STEFANO	Ordinario	28/02/1973	VIAREGGIO (LU)
31	PARDINI	VALENTINA	Ordinario	20/08/1973	VIAREGGIO (LU)
32	PREVITERA	SERGIO	Ordinario	29/08/1959	NAPOLI (NA)
33	RIZZI	DAVIDE	Ordinario	06/07/1959	UDINE (UD)
34	LEONARDI	LUCA	Ordinario	04/01/1969	RUTI SVIZZERA (EE)

DECEGA A SAULI ROBERTO

Analise Paola Elena Scapano

Lucia Scapano



po; realizzazione di percorsi di autonomia correlati con l'età delle persone coinvolte sui territori di appartenenza;

- interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali ad esempio le osservazioni psicomotorie rese da neuro psicomotriciste; le osservazioni neuropsichiatriche per stabilire i progetti di vita individuali, l'elaborazione di protocolli genetici, medici e assistenziali per la diagnosi, la terapia, l'abilitazione e la riabilitazione della sindrome di Williams-Beuren presso i Centri accreditati per le Malattie Rare, sia in età pediatrica che in età adulta, curando in particolare la Transizione tra le due fasi; ecc...;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera c), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali per esempio la promozione dell'istituzione e/o gestione di Centri, Servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accREDITAMENTO; quali a titolo esemplificativo la promozione di percorsi di autonomia, legati al durante e dopo di noi, anche con il supporto di operatori socio sanitari specifici; l'organizzazione di progetti specifici a questo proposito, anche con week end di autonomia e ricerca di possibilità di alloggio, anche temporaneo, in strutture idonee alla vita autonoma con un supporto minimo di tutor ed educatori;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); come ad esempio ricerche sull'efficacia delle terapie abilitative e riabilitative effettuate sui bambini/ragazzi/adulti; la promozione e il coordinamento, attraverso il proprio Comitato Scientifico, se costituito, o Società Scientifiche, Enti di ricerca, Centri di Competenza, singoli ricercatori, progetti di ricerca scientifica finalizzati sulla Sindrome di Williams-Beuren; l'Associazione curerà inoltre la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati delle ricerche nazionali ed internazionali, ecc...;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali a titolo esemplificativo l'organizzazione di visite guidate in musei, luoghi d'arte, incontri conviviali, vacanze e momenti ricreativi per le persone con Sindrome di Williams e le loro famiglie, pubblicazione di libri tematici specifici sulla Sindrome

relati con
tenenza;
lettera b),
di ad esem-
icomotrici-
ire i pro-
lli gene-
a terapia,
e di Wil-
lattie Ra-
do in par-

Presiden-
pubblicato
e succes-
1, art 5
promozio-
di Riabi-
104/92 e
regime di
le median-
esemplifi-
ati al du-
ori socio
pecifici a
e ricerca
ruttore i-
tutor ed

ziale (di
Terzo Set-
e terapie
ragazzi/a-
il pro-
Scienti-
li ricer-
ati sulla
noltre la
risultati

artistiche
anche e-
a e della
sse gene-
ttera i),
a titolo
in musei,
i ricrea-
oro fami-
a Sindo-

me, ecc...;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di inter-
resse sociale, culturale o religioso (di cui alla lettera k),
comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali ad esem-
pio la gestione di appartamenti in affitto turistico con spe-
ciale vocazione verso il turismo sociale e associativo;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-
l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-
sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106 (di cui alla lettera p), comma 1, art 5 del Co-
dice del Terzo Settore); quali ad esempio l'affiancamento
della figura di un tutor alla persona in inserimento lavora-
tivo; la strutturazione di percorsi di formazione professio-
nale specifici per l'ottenimento ad esempio delle attestazio-
ni HACCP (per operare nel campo alimentare) o altre;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazio-
ni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale tem-
poraneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-
turali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera q), comma
1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali ad esempio la
strutturazione di alloggi per progetti di vita indipendente
per ragazzi con disabilità; la creazione di condomini solida-
li, ecc...;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge
18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (di cui
alla lettera s), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Setto-
re); quale ad esempio la partecipazione a bandi europei spe-
cifici per lo sviluppo di attività agricole con particolare
riferimento all'inserimento lavorativo di persone con disabi-
lità; la partecipazione a progetti e bandi che prevedano il
coinvolgimento di varie marginalità nella gestione di terre-
ni, serre, ecc...;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
stiche (di cui alla lettera t), comma 1, art 5 del Codice del
Terzo Settore); quali ad esempio l'organizzazione di sedi lo-
cali di Special Olympics o la partecipazione ad Associazioni
sportive che fanno dell'integrazione il loro scopo principa-
le; l'organizzazione di piccole squadre, di attività sportive
di vario genere e la collaborazione con Associazioni che
svolgono già questo tipo di attività, ecc...;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente arti-
colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-
colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-
sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24



Analisa Paola Elena Scofino

Luciano Stilo



dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera w), comma 1, art 5 del Codice del Terzo Settore); quali ad esempio il sostegno ai diritti delle persone con disabilità e nello specifico a quelle con Malattia Rara; la creazione, in collaborazione con gli Enti Istituzionali, di percorsi sanitari e sociali specifici che possano supportare le famiglie; la difesa nelle sedi istituzionali dei diritti negati; il supporto legale nel caso in cui tali diritti non vengano riconosciuti, la promozione e divulgazione delle conoscenze sulla Sindrome di Williams-Beuren e altre patologie rare presso tutti gli ambiti sanitari e sociali, l'organizzazione di periodici convegni, di sensibilizzazione o scientifici, per verificare, confrontare e informare sui risultati della ricerca sulla sindrome, sulle possibili terapie abilitative e riabilitative e sulle tutele legali; l'accoglienza delle famiglie che hanno ricevuto la diagnosi, informando sulla sindrome, orientando verso i Centri di riferimento e sostenendo il loro benessere psico-sociale attraverso l'organizzazione di periodiche riunioni, eventi ludici e di socializzazione; la promozione e la gestione dei contatti con le Associazioni omologhe per la patologia, attive nei Paesi esteri e le associazioni italiane affini, che si occupano di Malattie Rare, ecc....

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 5 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. la sottoscrizione della privacy;
4. la liberatoria all'utilizzo delle immagini e dei filmati fatti in occasione di eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-



teressato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo valuta la richiesta e accoglie o rigetta la domanda.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le organizzazioni pubbliche e/o private possono associarsi e partecipano nella persona di un loro rappresentante - vedi anche articolo 7.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, attraverso accesso diretto nella sede dell'Associazione o richiedendo copia estratta per mail o posta elettronica certificata.

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'As-

semblea; la quota non è trasmissibile né rivalutabile. Sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, a rilasciare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Art. 7 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci si distinguono in:

Soci Ordinari: le persone affette da Sindrome di Williams e sindromi affini e loro familiari, ammessi con tale qualifica in relazione alla loro condizione di paziente o familiare di paziente (genitore, fratello/sorella, nonno/a, zio/a, tutore o chi altro ne abbia la potestà, tutela, curatela) e tutte le altre persone che partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono alle sue attività attraverso il versamento annuale della quota associativa.

Soci Sostenitori: le Associazioni, persone giuridiche e gli enti che svolgono attività nello stesso settore dell'APW - Italia (materie attinenti alla Sindrome di Williams e alle Malattie Rare in genere, alla presa in carico, alla riabilitazione, ai percorsi scolastici e lavorativi, al Dopo di Noi e quant'altro come meglio descritto nelle finalità di cui all'art. 2), che chiedono ed ottengono di essere ammessi all'Associazione. I Soci Sostenitori sono tenuti:

- al versamento della quota sociale e hanno diritto di voto in Assemblea con un loro rappresentante;
- in occasione di predisposizione, formazione o sottoscrizione di accordi collettivi, di qualsiasi livello, che riguardino materie di comune interesse, economico e non, contribuire alle spese sostenute dall'Associazione Nazionale;
- non incorrere, nelle persone dei propri amministratori, nelle condizioni che possono, in base al presente statuto, costituire causa di espulsione dei soci dall'Associazione.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo valgono eventuali regolamenti specifici.

La quota associativa deve essere versata dai Soci ordinari e sostenitori entro il mese di **febbraio** dell'anno di riferimento. Per i nuovi soci (ordinari e sostenitori) al momento dell'accettazione della richiesta.

Soci Onorari: e persone fisiche e giuridiche e gli Enti a cui il Consiglio Direttivo riconosce di aver acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota Associativa.

La qualifica di Socio onorario si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta di un socio e previa approvazione dell'Assemblea.

Sono definiti "Amici delle Persone Williams" coloro che - persona fisiche o giuridiche non intendendo partecipare alla vita dell'Associazione e non chiedono di diventare associati, ma desiderano contribuire al perseguimento degli scopi

Analisa Modoleana Soc. fino

Mucchiarelli



dell'Associazione, attraverso il versamento di una donazione in denaro o in natura quale contributo volontario per il suo sostentamento.

Gli "Amici delle Persone Williams", non avendo la qualifica di socio, possono partecipare su invito alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto.

L'ammissione del Socio Ordinario e del Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

La qualifica di "Amici delle Persone Williams" viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati e previa approvazione dell'assemblea.

Di tali cariche viene tenuto apposito registro, anche elettronico.

L'Associazione terrà un libro dei verbali delle assemblee ed un elenco, anche a schede o informatizzato, degli Associati.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e si perde:

1. per morte;
2. per recesso;
3. per esclusione,
4. per decadenza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il recesso è possibile in ogni momento, anche senza motivazione, con domanda in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'associato che:

- a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,
- b) oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o
- c) non paga la quota Associativa per più di due esercizi consecutivi; o
- d) viene riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera



o posta elettronica al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il Socio espulso non potrà più far parte dell'Associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lett. d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti od inabilitati.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato o donato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 9 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo), il Presidente, e, ove costituiti, l'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci, approvati dal Consiglio Direttivo, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o all'indirizzo risultante dal libro degli associati, o mediante invio e-mail e/o pubblicazione sul sito web.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su proposta del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Analisa Taddealea Scipione
Pina Quattrone





L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sul ricorso presentato in caso di esclusione di un socio;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera le modifiche di statuto;
8. delibera lo scioglimento;
9. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. In mancanza del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o da una persona eletta al momento dall'Assemblea a maggioranza semplice.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di voti in tutti i casi dal numero 1 al numero 6 e al numero 10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per le deliberazioni di cui al numero 7 (modifiche di Statuto), 8 (scioglimento) e 9 (trasformazione, fusione, scissione) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Tutte le delibere Assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'invio via mail, e/o con la pubblicazione sul sito (anche in sezione riservata).

ART 11 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di Amministrazione, anche detto Consiglio Direttivo, è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea, nella stessa seduta di

Analisa Maria Elena Sopiano

Mucibauti



approvazione del Bilancio Annuale. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio può continuare la normale attività a meno che non scenda sotto il minimo di 3 membri; in tal caso o in altri casi di necessità contingenti ed indifferibili, viene nominato il primo dei non eletti o si provvede a nuove elezioni.

All'interno del Consiglio Direttivo verranno nominati:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente non possono avere conflitti di interesse nelle cariche ricoperte a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare sulle attività e ai servizi istituzionali, com-

o da un mi-
il Presiden-

e volontà e
le risponde
motivi, re-
unque fino

io Diretti-
vità a meno
il caso o in
bili, viene
nuove ele-

ti:

ciazione.

non possono
te a qual-

teri per la
ne. Al Con-

raordinarie,
ell'Associa-

amministra-
to di perti-
ssociativi.
questo orga-

sulla base

ale Bilancio
aggiungimento

blea per la
l'esercizio;
iati;

degli asso-

le attività

immobili di

ionali, com-

plementari e commerciali da intraprendere per il migliore
conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- deliberare sull'assunzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- deliberare l'importo delle quote sociali;

- deliberare sulla nomina, tra i soci esterni al Consiglio, degli eventuali delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie e/o operative o sezioni anche in altre città e/o regioni d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza,

- il controllo sul funzionamento delle sedi secondarie e/o operative o sezioni anche in altre città e/o regioni d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza, secondo le modalità meglio specificate nel Regolamento che dovrà essere approvato in Assemblea e sottoscritto dalle sedi/sezioni/organismi;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, con modalità telematica da recapitarsi almeno 8 giorni (compresi la data di convocazione e la data di svolgimento) prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In caso di urgenza tale termine può essere derogato con l'assenso della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo ogni 3 anni ed è rieleggibile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne e-



rano a conoscenza.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. I provvedimenti non ratificati decadono.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo decadono nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a più di due sedute del Consiglio.

Tale decadenza viene verbalizzata alla prima riunione utile e comunicata nella prima Assemblea successiva.

ART 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti, un Collegio dei Revisori o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori, ove costituito, è composto da tre membri effettivi e un supplente.

I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile sull'attività dell'Associazione.

I revisori controllano la corrispondenza delle scritture contabili al bilancio di esercizio, con controlli a campione e totali. Il risultato della loro verifica deve essere esplicitato in apposita relazione da presentare in Assemblea ed allegare al bilancio.

Possono essere incaricati di attività ispettive nei confronti degli organismi associativi locali in merito a questioni economiche.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente. Qualora per legge dovessero essere previsti Revisori ufficiali dei Conti, da nominare anche fra i non Soci, possono essere previsti compensi in applica-



zione della lettera c) sesto comma art. 10 Decreto legge 4.12.97 n. 460.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove costituito, è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea contemporaneamente alle elezioni dei Revisori dei Conti o con la stessa procedura. Rientra nelle competenze del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto - pena la decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina le controversie.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. Le stesse saranno comunicate anche al Consiglio Direttivo.

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri eleggono tra loro il Presidente del Collegio stesso.

ART. 15 - I COMITATI con funzioni TECNICHE: COSTITUZIONE E COMPITI

Per meglio sostenere le attività dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta dello stesso Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, potranno essere nominati alcuni comitati di supporto: Tecnico-scientifico, Giuridico, Editoriale, Finanziario, Etico e Legale. La durata in carica dei membri è la stessa del Consiglio Direttivo.

I suddetti Comitati, ove costituiti, sono composti da almeno 3 membri, aventi competenza specifica nel settore.

Il Consiglio può chiedere al Comitato Finanziario l'esame dei bilanci dei vari organismi dell'Associazione e può sottoporre alla sua attenzione ogni altra questione attinente l'amministrazione finanziaria.

I Comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. I Comitati riferiscono al Consiglio Direttivo e, a richiesta, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli, sentito il Presidente.

ART. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 3/4 dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, da altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Al raggiungimento di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel



proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

o al 5% del numero degli associati.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore. Ai fini dei precedenti due commi, in particolare, l'Associazione: a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui al co. 1 art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse alle predette attività; b) continua ad utilizzare la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Firenze per questioni che coinvolgono gli Organi Nazionali ed in caso di violazione delle norme del presente Statuto. Per controversie riguardanti le Sezioni Regionali, il Foro competente è quello territoriale.

Annalisa Traballena Scopinaro

Luciano Petrallo



n.117/2017 e D.Lgs n.105/2018 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto di approvare la integrale riformulazione dello statuto, che, letto da me Notaio al Presidente in assemblea, al presente atto si allega, quale parte integrante, sotto la lettera "B"; =====

2) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti; =====

3) di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti. =====

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017). =====

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti quaranta. ===

Del presente atto - scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su sette pagine di due fogli - ho dato lettura alla comparsa, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti quarantacinque. =====

Firmato: Annalisa Maddalena Scopinaro =====

Luciano Petrillo (impronta del sigillo) =====

La presente copia, composta di fogli.... *undici (11)*,

è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e a quanto ad esso allegato, nei miei rogiti, che rilascio per uso

DI LEGGE ESENTE DA

BOLLO ALLA PARTE

Massa, ..8.05.2019

Luciano Petrillo

